

ALLEGATO "A"

AL N. 20683 PROGR.

STATUTO

1 Costituzione

1. È costituita una Società per Azioni denominata Liguria Digitale S.p.A. (di seguito anche la "Società").

2 Sede

1. La Società ha sede legale in Genova. L'organo amministrativo potrà istituire unità locali operative, quali a titolo esemplificativo, uffici, filiali, succursali e sopprimere quelli esistenti.

3 Durata

1. La durata della Società è fissata dal giorno della sua legale costituzione al trentun dicembre duemila cinquanta e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

4 Oggetto sociale

1. La società Liguria Digitale, strutturata al servizio della Regione Liguria e degli Enti soci, opera secondo il modello dell' "in house providing" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma degli articoli 16 del D.Lgs 175/2016 e del D.Lgs 50/2016.
2. La Società è vincolata a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nei confronti e nell'interesse della Regione Liguria, degli Enti soci e dei loro organismi ausiliari per i quali opera al costo.
3. La Società, in particolare, ai sensi della normativa vigente presta attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Liguria e degli Enti soci che costituiscono:
 - a) servizi di interesse generale a norma della L.R. n. 42/2006. La Società, infatti, implementa servizi di natura pubblica per la P.A. e la collettività ligure;
 - b) autoproduzione di beni e servizi strumentali;
 - c) servizi di committenza a norma dell'art. 11 della L.R. n. 42/2006 e quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante di Regione Liguria ai sensi dell'art. 18, comma 8, della L.R. n. 41/2014
4. La Società quale organismo partecipato dalla Regione Liguria e dagli Enti pubblici soci, ha lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici e la diffusione di una cultura della informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico.
5. La Società svolge inoltre compiti di supporto alla programmazione, assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria e sulle soluzioni ICT per il sistema pubblico ligure, nonché di promozione dell'innovazione ICT sul territorio anche attraverso iniziative interregionali, nazionali ed europee attuate dalla Regione Liguria e dagli Enti soci.
6. A tal fine le attività della Società hanno in particolare ad oggetto:
 - il supporto alla programmazione, assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria anche nell'ambito di iniziative interregionali, nazionali ed europee;

- la progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di progetti di innovazione basati anche su sistemi informativi, la razionalizzazione di sistemi già in esercizio;
 - la produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi;
 - l'organizzazione, la realizzazione, la messa in opera e la gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e quanto altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
 - la manutenzione di sistemi informativi ivi inclusa l'effettuazione di controllo e diagnostiche di efficienza;
 - la messa in servizio dei sistemi sia per quanto attiene le procedure che le apparecchiature, la realizzazione e la diffusione di prodotti e servizi informatici;
 - il dispiegamento di infrastrutture tecnologiche abilitanti la connettività, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;
 - ogni attività inerente all'innovazione tecnologica e funzionale degli Enti soci in esse incluse le attività formative e la ricerca di base e applicata connesse alle attività di cui sopra.
7. La Società, altresì, per gli Enti soci:
- a) svolge attività di comunicazione, multimediali e di produzione di contenuti editoriali e opera in raccordo con il sistema di istruzione e formazione, per la promozione dell'innovazione ICT sul territorio ligure attraverso l'animazione di community, la creazione di competenze, lo sviluppo di start-up;
 - b) eroga in outsourcing servizi al cittadino e servizi amministrativi basati sull'utilizzo di sistemi ICT;
 - c) provvede, quale amministrazione aggiudicatrice e centrale di committenza a tutti gli appalti comunque connessi allo svolgimento delle sue attività, sia per ottimizzazioni interne sia per Regione Liguria e gli Enti soci, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società cosiddette "in house providing".
8. Per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti consentiti dal modello "in house providing" la Società potrà compiere tutte le operazioni, industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché le attività direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni, l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni in base alle linee di indirizzo stabilite nella programmazione regionale.

5 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di € 2.582.500,00= (duemilionicinquecentottantaduemilacinquecento/00) ripartito in n. 50.000 (cinquantamila) azioni del valore nominale di € 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.
2. La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà essere detenuta dalla Regione Liguria
3. Possono detenere azioni della Società unicamente la Regione, gli Enti SIIR e gli enti pubblici che aderiscano al Progetto "Liguria in Rete" di cui all'articolo 6 della L.r. 42/2006 che dovranno mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale, nonché altri soggetti privati come previsto dall'articolo 16 del D.Lgs n. 175/2016 e dell'articolo 3 della L.r. n. 33/2016.

6 Azioni

1. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista importa adesione all'atto costitutivo, al presente statuto ed ai Patti parasociali, elezione di domicilio da parte degli azionisti, a tutti gli effetti di legge, presso quello risultante dal Libro dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società.

7 Aumenti di capitale

1. Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

8 Versamenti sulle azioni

1. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte. A carico dei soci in ritardo con i pagamenti decorre l'interesse nella misura legale "pro tempore" applicabile, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.

9 Finanziamenti

1. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative "pro tempore" vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
2. La Società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento, a norma e con le modalità di legge. La delibera di emissione di obbligazioni, di qualunque specie, è di competenza dell'assemblea straordinaria.

10 Assemblea

1. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, rappresenta la universalità dei soci e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.
2. In particolare l'Assemblea ordinaria, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli enti pubblici al servizio dei quali la Società opera:
 - a) approva il bilancio;
 - b) effettua le nomine che, ai sensi dello Statuto, non siano riservate alla Regione;
 - c) determina il compenso dell'Amministratore unico;
 - d) determina il compenso dei Sindaci;
 - e) delibera sulla responsabilità dell'Amministratore unico e dei Sindaci;
 - f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. È altresì fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
3. Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Amministratore unico.
4. Il termine di convocazione, previsto nell'art. 2364 cod. civ., è fissato in centoventi giorni.
5. Nel caso la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano, il termine suddetto può essere di volta in volta stabilito in centoottanta giorni con determinazione dell'Amministratore unico ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 cod. civ.

6. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è in ogni caso convocata dall'Amministratore unico ogni qualvolta necessario o lo valuti opportuno, e in ogni caso qualora ne facciano richiesta tanti azionisti che rappresentino un decimo del capitale sociale, con diritto di questi, in caso di inerzia da parte dell'Amministratore unico o del Collegio sindacale, di richiedere al Tribunale competente che ordini la convocazione ai sensi dell'art. 2367 cod. civ.
7. La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.
8. L'avviso è comunicato agli azionisti con mezzi che garantiscano la prova del ricevimento (messaggio di posta elettronica certificata) almeno otto giorni prima dell'Assemblea.
9. L'avviso deve indicare anche la data e l'ora della seconda convocazione.
10. Anche in mancanza di tali formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea l'Amministratore unico e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale in carica. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11 Diritto di voto

1. Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.
2. I soci sono legittimati a intervenire alla sola condizione che esibiscano (anche ai fini dei successivi adempimenti di cui all'art. 2370 cod. civ.) i propri certificati azionari all'ufficio di presidenza dell'assemblea
3. L'avviso di convocazione può prevedere, in sostituzione della - o in alternativa alla - suddetta modalità di intervento, che siano legittimati ad intervenire in assemblea quelli tra i soci che provvedano a depositare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito designati nell'avviso di convocazione.

12 Partecipazione all'Assemblea

1. Ogni azionista, che abbia diritto di intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio, osservati in proposito i divieti e le limitazioni di cui all'art. 2372 cod. civ..
2. Gli Enti soci possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona anche non azionista, designata mediante delega scritta.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto di intervenire all'Assemblea, nonché in generale la direzione dei lavori assembleari ai sensi dell'articolo 2371 cod. civ..
4. Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento tra azionisti, l'assemblea ordinaria e straordinaria si può svolgere anche per teleconferenza e/o videoconferenza, purché:
 - il Presidente e il Segretario siano presenti nel luogo di convocazione;
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di seguire e partecipare effettivamente ed in tempo reale alla discussione ed alla votazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenutasi senza previa convocazione) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante

13 Organizzazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e può nominare, ove del caso, tra i presenti, due scrutatori.

14 Costituzione dell'Assemblea

1. Per la legale costituzione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, valgono le disposizioni di legge, fermo restando, per quanto riguarda la maggioranza nelle delibere, il disposto del successivo articolo 15.

15 Funzionamento dell'Assemblea

1. Salvo diverse particolari disposizioni del presente statuto, l'Assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione a maggioranza assoluta di voti; l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.
2. Le deliberazioni assembleari concernenti la composizione dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale dovranno essere assunte nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge e nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli 17 e 23.
3. In ogni caso, tanto in prima quanto in seconda convocazione:
4. non si intende approvata la delibera che rinuncia o transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale;
5. per le delibere che introducano, modifichino o sopprimano clausole compromissorie occorre il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.
6. I soci dissenzienti, in caso unicamente di introduzione o soppressione delle clausole compromissorie, hanno diritto di recesso ai sensi dell'articolo 34 comma 6 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
7. I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; i verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.

16 Voto

1. Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda la votazione per appello nominale.

17 Amministratore unico

1. La Società è amministrata da un Amministratore unico nominato ai sensi dell'art. 2449 cod. civ.
2. Spetta alla Regione Liguria nominare e, se del caso revocare dall'incarico, l'Amministratore unico.
3. L'Amministratore unico dura in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea e comunque non superiore a tre esercizi. Scade ai sensi dell'art. 2383 secondo comma cod. civ. ed è rieleggibile

18 Requisiti dell'Amministratore Unico

1. L'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 19 Compiti Amministratore unico

1. Nel rispetto degli indirizzi formulati dai Soci ai sensi degli articoli 24 e 25 del presente Statuto, l'Amministratore unico è investito dei poteri per l'amministrazione della Società e più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea e fermo restando l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte di tutti i Soci da esercitarsi con le modalità di cui all'art. 25.
2. Sono di competenza dell'Amministratore unico e non possono essere delegate, le determinazioni in ordine al compimento dei seguenti atti:
 - convocazione di assemblee e determinazione delle materie da trattare;
 - approvazione dei piani di investimento e budget previsionali e delle linee guida occupazionali e relativi piani di assunzione, inclusa l'attivazione delle procedure di selezione, in ottemperanza alle disposizioni vigenti;
 - acquisto e cessione di immobili e diritti reali immobiliari;
 - prestazione di fidejussioni e garanzie reali;
 - acquisto e cessione di aziende e rami d'azienda;
 - stipula di mutui e finanziamenti a medio o lungo termine;
 - piano industriale e relativi piani finanziari.
 - programmi di valutazione del rischio aziendale e strumenti di governo societario
3. L'Amministratore Unico approva, alla fine del primo semestre, una relazione sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e la trasmette al Comitato di Coordinamento dei Soci di cui all'art. 25 del presente Statuto, entro il 15 settembre.
4. Tale relazione andrà corredata dai dati semestrali economici secondo gli schemi annualmente indicati dagli uffici regionali preposti al controllo
5. L'Amministratore Unico approva, a chiusura di ogni esercizio, la Relazione sul governo societario in cui viene data evidenza, in conformità alla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti e degli strumenti di governo societario adottati o della ragione della loro non adozione. Tale Relazione dovrà essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio

20 Direttore generale

1. L'Amministratore unico può nominare un Direttore generale a tempo determinato. Tale incarico cessa con la scadenza dell'Amministratore unico che ha proceduto alla nomina.
2. L'Amministratore unico, all'atto della nomina del Direttore Generale, ne stabilisce i poteri.
3. Il Direttore Generale è preposto all'esecuzione delle disposizioni generali impartite dall'Amministratore unico ed è responsabile della gestione operativa della Società e dell'organizzazione aziendale.
4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza della società con riferimento ai propri poteri

21 Verbali

1. Le determinazioni dell'Amministratore unico risultano da processi verbali firmati dallo stesso e trascritti su apposito libro. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti.

22 Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale della società, di fronte a qualunque autorità, giudiziaria od amministrativa, e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore unico.
2. Il potere di rappresentanza e di firma può anche essere conferito, nelle forme di legge, a procuratori speciali per il compimento di specifici atti e di categorie di atti.

Art. 23 Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, rieleggibili, nominati nel rispetto delle norme a tutela della rappresentanza di genere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.
2. La Regione Liguria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 cod. civ., nomina almeno due membri effettivi ed almeno un membro supplente.
3. Ai soci di minoranza spetta in ogni caso la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente da scegliersi nelle modalità previste in apposito regolamento assembleare.
4. Il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra i sindaci nominati dalla Regione Liguria.
5. Al Collegio dei Sindaci si applicano le norme all'uopo previste dal codice civile.
6. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro di legge. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, sentito il Collegio Sindacale, dall'Assemblea, la quale determina il relativo corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.
7. Le adunanze del Collegio Sindacale possono altresì tenersi con la modalità delle audizioni video conferenza e tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

24 Relazione previsionale e programmatica

1. L'Amministratore unico, sulla base del Programma Strategico Digitale della Regione Liguria e degli indirizzi e direttive programmatiche approvate dai Soci e di cui al successivo art. 25, predisporre e trasmettere alla Giunta e al Comitato di Coordinamento dei Soci di cui al medesimo articolo 25 del presente Statuto, entro il 31 ottobre, la Relazione previsionale e programmatica (RPP) sulle delle attività che la Società intende realizzare nell'anno successivo, in attuazione dell'art. 9, comma 1 bis, della legge regionale n. 42/2006.
2. La Relazione deve indicare i dati previsionali economici per l'anno di riferimento secondo gli schemi che annualmente saranno indicati dagli uffici regionali preposti a tale controllo, evidenziando e commentando, altresì, le differenze con quelli dell'anno precedente.
3. Tali dati previsionali economici devono essere riportati in modo distinto a seconda che le attività che la Società prevede di realizzare nell'anno di riferimento siano a favore

della Regione Liguria, degli Enti soci e dei loro organismi ausiliari ovvero per ulteriori Enti terzi, pubblici o privati, nel limite di una percentuale di fatturato inferiore al 20% e al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e dell'intero sistema.

4. Dovranno inoltre essere distinti:
 - i ricavi per servizi di attività tecnica e di sviluppo e i relativi costi;
 - le attività in fase di definizione o acquisizione;
 - altri ricavi;
 - proventi finanziari;
 - costi di funzionamento.
5. Dovrà inoltre essere fornita informativa sulle attività già acquisite o in fase di avanzata acquisizione.
6. Il Comitato di Coordinamento dei Soci autorizza l'Amministratore unico a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.
7. Con eventuali successivi atti il Comitato di Coordinamento dei Soci potrà esprimere ulteriori indirizzi e direttive programmatiche

25 Controllo analogo

1. I Soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione ai servizi dalla stessa prestati nei loro confronti
2. Soci esercitano, in particolare, il controllo analogo mediante:
 - la partecipazione diretta al capitale sociale ed i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
 - la partecipazione al Comitato di Coordinamento dei Soci appositamente istituito e costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi, il cui funzionamento è regolato tramite patti parasociali volti a disciplinare i poteri di controllo analogo di tutti i Soci nei confronti della Società
3. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative:
 - comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo Ente socio, al cui servizio la società opera;
 - trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci per il tramite del Comitato di Coordinamento dei Soci, in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno. Particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della Società ai fini dell'esercizio del controllo da parte dei Soci sullo stesso;
 - il progetto di bilancio è corredato dalla Relazione sul governo societario di cui all'art. 19,
 - trasmissione, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalla Relazione sul governo societario, dalle relazioni dell'Organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea

26 Esercizio sociale - Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il trentun dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore unico provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.
2. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
 - per il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria ex art. 2430 cod. civ.;
 - per il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione dei dividendi agli azionisti o per altre determinazioni.

27 Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determina la modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Firmato all'originale:

MARCO BUCCI

LORENZO ANSELMI NOTAIO

Agenzia delle Entrate Genova 2 - Registrato al N. 3749

Serie 1T - in data 29.03.2017 Esatte Euro 356,00 ==

=====

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge

Genova, 31 MAR. 2017

